

LINEE GUIDA GESTIONE DEL FONDO APPRENDISTATO
AGGIORNATE IN BASE ALL'ACCORDO REG.LE DEL 31 MARZO 2011

NORME GENERALI

① Nel caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario dell'apprendista, dovuta ad INTEMPERIE STAGIONALI sarà corrisposto da parte dell'azienda una prestazione all'apprendista operaio calcolata con le stesse modalità utilizzate per il trattamento CIGO corrisposto all'operaio per lo stesso evento, nei limiti della durata e dei massimali in vigore. Il Fondo provvederà a rimborsare la quota anticipata dall'azienda al lavoratore secondo le modalità descritte al capitolo apposito "Richiesta di rimborso sospensioni per intemperie stagionali".-

Nel caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario dell'apprendista, dovuta a MANCANZA DI LAVORO sarà anticipata da parte dell'azienda la corresponsione di una prestazione all'apprendista operaio calcolata come quota integrativa della DSO ai sensi dell'art. 19 comma 1) lettera c) del DL 185/2008 convertito in Legge n. 2 del 28/01/2009 con le modalità/quantità descritte al capitolo apposito "richiesta rimborso sospensioni per mancanza di lavoro"

Il fondo provvederà a rimborsare la quota anticipata dall'azienda al lavoratore nei limiti di durata previsto dall'art. 19 soprarichiamato

② Diritto al rimborso:

Può richiedere il rimborso l'azienda che sia:

- o iscritta alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV - CEVA);
- o in regola con i versamenti dovuti alle Casse, ivi compreso il Fondo Prestazioni Apprendistato secondo quanto stabilito dai rispettivi C.d.A.;
- o adempiente ad ogni procedura prevista nella presente "linee guida" ivi compresa l'anticipazione del trattamento medesimo.
- o In caso di sospensione per MANCANZA DI LAVORO, non può essere richiesto per i periodi per i quali il lavoratore ha usufruito della CIG in deroga prevista dalla normativa vigente ovvero per periodi non coperti dall'ammortizzatore della DSO.

③ Comitato Tecnico: la gestione operativa del fondo è affidata a tale comitato per ognuna delle due Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) quale organo deputato alla valutazione delle richieste; è presieduto dal Presidente e Vicepresidente della cassa edile oltre a 4 membri di rappresentanza: 2 per le parti artigiane e 2 per le parti sindacali dei lavoratori.

④ Istituti contrattuali legati all'orario di lavoro:

L'azienda che richiede il rimborso dovrà preventivamente aver utilizzato o programmato gli istituti contrattuali legati all'orario di lavoro.

- ⑤ Le presenti linee-guida saranno riviste qualora intervenissero nuovi accordi tra le Parti Sociali, innovazioni normative o indicazioni ministeriali che ne rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni



RICHIESTA DI RIMBORSO PER INTEMPERIE STAGIONALI

La richiesta di rimborso da parte dell'azienda deve essere presentata alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) entro il 180° giorno dal termine dell'evento debitamente compilata (vedasi allegato 1A e 1Bis- richiesta cigo dipendenti apprendisti operai")

Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalla competente sede INPS per analogo intervento richiesto al personale operaio; nel caso in cui l'azienda abbia in forza solo personale apprendista dovrà produrre debita documentazione probatoria l'evento circa la località interessata o in mancanza, documentazione relativa ad altre località limitrofe il cantiere.

Qualora l'azienda non sia in grado di produrre la documentazione di cui sopra potrà inoltrare egualmente la richiesta di rimborso allegando apposita dichiarazione sostitutiva atto notorietà (allegato 2)

Nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva atto notorietà (allegato 2), il Comitato Tecnico, potrà completare l'iter istruttorio procedendo alle opportune verifiche e controlli avvalendosi anche della collaborazione delle commissioni provinciali Cig edilizia.

L'azienda riceverà specifica comunicazione di accettazione/diniego da parte delle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA)

La richiesta va altresì presentata anche nel caso in cui l'Inps abbia rigettato la domanda e l'azienda abbia successivamente proposto un ricorso.

Alla richiesta dovrà essere inoltre allegato copia del ricorso presentata dall'azienda.

In tal caso la richiesta di rimborso, verrà sospesa in attesa della decisione dell'Amministrazione competente, per un massimo di 180 giorni dalla presentazione della stessa, salvo casi eccezionali documentati.

Sarà cura dell'azienda informare le Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) circa l'esito del suddetto ricorso.

INTEMPERIE STAGIONALI

LE SEGUENTI NOTE HANNO EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE NON HANNO POTUTO INOLTARE DOMANDA DI CIGO/OPERAI PRESSO LA COMPETENTE SEDE INPS.

Si devono considerare tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell'attività lavorativa in qualsiasi periodo dell'anno.

GELO / DISGELO

Parametro di riferimento: le temperature al di sotto di 0 gradi.

In alcuni casi vengono valutati anche situazioni diverse legate a specifici tipi di lavorazioni; vengono presi in considerazione anche gli eventuali effetti negativi del disgelo.

PIOGGIA E NEVE

Parametro di riferimento generale : pari o superiore ai 3 mm.

Sono da ritenersi altresì incidenti sul regolare svolgimento del lavoro secondo la prassi consolidata:

- le precipitazioni attestate tra i mm 2 e i mm 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;

- i livelli minimi di pioggia, comunque non inferiori ai mm 1,50, in caso di interruzioni di attività di escavazione in cave di materiali lapidei o edili di prestito, di esecuzione di fondazioni, o, movimento terra, di lavori stradali, di impiantistica, di arginamento di corsi d'acqua; in tali casi si tiene conto delle precipitazioni verificatesi non solo nelle 24 ore ma anche nei giorni precedenti;

- il livello di pioggia non inferiore a mm 1 nelle attività consistenti anche in lavori esterni (ad esempio di intonacatura, verniciatura, pavimentazione, impermeabilizzazione, copertura tetti) Ai fini dell'autorizzazione può essere preso in considerazione anche l'alto tasso di umidità

Criteri analoghi si applicano in caso di "NEVE".

NEBBIA / FOSCHIA

Sono ritenute atte a determinare una contrazione del lavoro qualora presentino un carattere di eccezionalità ovvero di particolare intensità, in relazione alle specifiche caratteristiche della località ove l'unità produttiva è ubicata, nonché alla tipologia delle lavorazioni (ad esempio di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale).

Di norma "l'oscurità" non è considerata causa integrabile quando sia collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno

VENTO

Parametro di riferimento: la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 km/h vento forte), ovvero in caso di minore velocità in presenza di fasi di lavoro svolte ad una notevole altezza dal suolo (ad esempio su pali o tralicci, su tetti o con l'impiego di gru, nonché di escavazioni di marmi o simili in zone collinari e di alta montagna), ovvero di attività che presuppongono l'uso di fiamma ossidrica od altre particolari lavorazioni.

ALTE TEMPERATURE

Temperature eccezionalmente elevate che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole ovvero l'utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore.



DURATA DEL TRATTAMENTO PER INTEMPERIE STAGIONALI

il trattamento complessivamente è concesso per 3 mesi consecutivi (13 settimane) fino ad un massimo di 52 settimane, ovvero per 12 mesi non consecutivi (52 settimane) in biennio (104 settimane).-

tenuto conto dell'interpello ML 26/2010 e del messaggio Inps 22320/2010, si deve tener conto che una settimana si considera fruita solo se la sospensione ha riguardato 6 gg di lavoro (ovvero 5 gg di lavoro in caso di settimana corta)



RICHIESTA DI RIMBORSO PER MANCANZA DI LAVORO



EVENTI INTERVENUTI NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2011 AL 28 FEBBRAIO 2011

Per le sospensioni intervenute per il periodo dal 01 gennaio al 28 febbraio 2011 si applicano totalmente le istruzioni previste dalle Linee Guida del 23 dicembre 2009.



EVENTI INTERVENUTI NEL PERIODO DAL 01 MARZO 2011 AL 31 MAGGIO 2011

Le istruzioni che seguono hanno efficacia nel caso di sospensioni per crisi aziendale o occupazionale per il periodo dal 01 marzo 2011 al 31 maggio 2011 per Apprendisti operai sospesi per mancanza di lavoro che hanno i requisiti per far ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge 2/2009 (DSO per max 90 gg). -

Nota: In ogni caso per i soli periodi dal 1° marzo al 31 marzo 2011 sono fatte salve le sospensioni operate che saranno trattate dal Fondo sulla base delle precedenti linee guida.

La richiesta di rimborso debitamente compilata da parte dell'azienda, per le sospensioni relative al periodo dal 01 marzo 2011 al 31 maggio 2011 dovrà essere presentata alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) entro e non oltre il 31 agosto 2011 utilizzando il modello 6 (allegato nr 1A / 1BIS)

Alla domanda di rimborso la ditta dovrà necessariamente allegare:

- copia dell'accordo di sospensione ex artt. 410/411 c.p.c. (all.to 5)
- estratto del Libro Unico Lavoro dimostrante le giornate effettive di sospensione dal lavoro

La ditta dovrà:

- a) anticipare all'apprendista l'importo di 1,55 € per ogni ora di sospensione per la quale ha accesso alla DSO, per la durata massima di nr. 90 gg di sospensione e comunque non oltre il 31 maggio 2011;
- b) per le sospensioni oltre il termine del 31 maggio 2011 si ricorrerà allo strumento della CIG in deroga 2011 e pertanto nessun rimborso potrà essere richiesto.-

- c) entro 90 giorni dalla fine del periodo di sospensione l'azienda richiederà alla Cassa Edile Artigiana Veneta di competenza (CEAV/CEVA) il rimborso dell'importo anticipato per conto della stessa di cui al punto a)-

La Cassa Edile - in conformità del DM 19/5/2009 di cui al co.3 art. 19 legge 2/2009 - erogherà la prestazione entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione di sospensione

l'importo anticipato di 1,55 per ora di sospensione (di cui al punto a)
uguale
prestazione da chiedere a rimborso alla Cassa Edile Artigiana Veneta (CEAV/CEVA)

durante l'intervento della Cig in deroga (di cui al punto b) Cassa Edile Artigiana Veneta di competenza (CEAV/CEVA) non erogherà alcuna prestazione.-



**RICHIESTA DI RIMBORSO PER MANCANZA DI LAVORO -
EVENTI INTERVENUTI NEL PERIODO
DAL 01 GIUGNO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011**

L'azienda , per le sospensioni oltre il termine del 31 maggio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 , ricorrerà allo strumento della CIG in deroga 2011; in ogni caso la Cassa Edile Artigiana Veneta di competenza (CEAV/CEVA) non erogherà alcuna prestazione per sospensioni per mancanza di lavoro dopo la data del 31 maggio 2011.-



DURATA DEL TRATTAMENTO PER MANCANZA DI LAVORO

La durata massima del trattamento a carico del Fondo è strettamente connessa all'erogazione della DSO .

Pertanto il periodo massimo di integrazione è pari a 90 giornate durante l'intero tirocinio del lavoratore.

Sono fatte salve le sospensioni fino alla data del 31 marzo 2011 effettuate secondo le modalità delle linee guida esistenti

[Handwritten signatures and initials]

LIMITE MASSIMO DELLE QUOTE - MASSIMALE ANNO 2011
(non superiore ai limiti massimi delle quote di cassa integrazione)

Il tetto massimo va applicato seguendo il criterio di competenza dell'anno (es.: cig cadente nel 2010 ma erogata nell'anno successivo : si applica il tetto del 2010)

La retribuzione da prendere a riferimento (quota orario compresa la maggiorazione per le mensilità aggiuntive ed escludendo l'EET) per la valutazione del tetto massimo da applicare è quella in atto nel periodo di cui si richiede l'intervento CIG.

Il limite massimo dell'importo del trattamento non può comunque superare il limite massimo mensile al netto della riduzione art. 26 L.41/86, che annualmente viene fissato con apposita circolare INPS.

ATTUALMENTE PER L'ANNO **2011** I LIMITI SONO STABILITI DALL'INPS CON CIRCOLARE N. 25 DEL 04 FEBBRAIO 2011.

[1]
INDIVIDUAZIONE DEL TETTO MASSIMO APPLICABILE

In caso di mancanza di lavoro: (valori ordinari)

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) inferiore a € 1.961,80
tetto massimo mensile = 853,84 [*]

[*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) superiore a € 1.961,80
tetto massimo mensile = € 1.026,24 [*]

[*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

In caso di intemperie (valori incrementati del 20%) :

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) inferiore a € 1.961,80
tetto massimo mensile = € 1.024,61 [*]

[*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) superiore a € 1.961,80
tetto massimo mensile = € 1.231,49 [*]

[*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

Si ricorda che in caso di riduzione di orario di lavoro, per la determinazione della quota massima oraria integrabile, i predetti importi andranno divisi per le ore teoriche lavorative (incluse le festività infrasettimanali cadenti dal lunedì al venerdì in caso di settimana corta) del mese per il quale viene avanzata la richiesta di intervento della CIG

[2]

MASSIMALE ORARIO [TETTO ORARIO MASSIMO]

Il massimale (tetto massimo mensile) individuato al netto della riduzione art. 26 L.41/86

diviso

il numero delle ore lavorabili comprese le ore di festività infrasettimanali del mese in cui si registra l'evento

uguale

massimale orario (tetto orario massimo) (A)

[3]

CALCOLO RETRIBUZIONE ORARIA DELL'APPRENDISTA

retribuzione oraria dell'apprendista

moltiplicata

con due coefficienti, in alternativa fra loro, a seconda che si tenga conto o meno della maggiorazione del 10% G.N.

1°) coefficiente **82,8608%**

(dove per retribuzione si intende: paga globale oraria detratto l'EET senza la maggiorazione 10% GN)

2°) coefficiente **75,3280%**

(dove per retribuzione si intende: paga globale oraria detratto l'EET comprensiva della maggiorazione 10% GN)

uguale

Paga oraria apprendista relativa al mese di cig (B)

[4.A]

Se la paga oraria apprendista (B) è inferiore al massimale orario (A):

Numero ore di cig del mese

moltiplicato

la paga oraria apprendista (B)

uguale

trattamento CIGO a favore apprendista

[4.B]

Se la paga oraria apprendista (B) è superiore al massimale orario (A):

Numero ore di cig del mese

moltiplicato

il massimale orario (A)

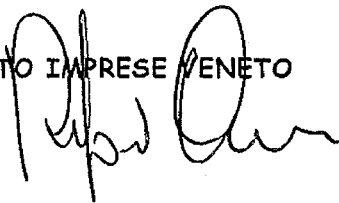
uguale

trattamento CIGO a favore apprendista

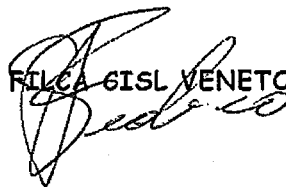
Letto, confermato e sottoscritto.-

Marghera - Venezia, 20 aprile 2011

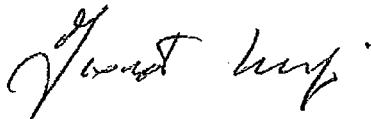
CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



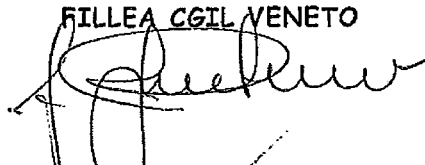
FILCA GISL VENETO



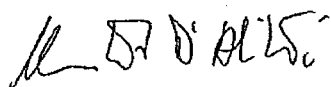
CNA DEL VENETO



FILLEA CGIL VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO



FENEAL UIL VENETO

